



Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale della migrazione UFM

## **Domande e risposte in merito alla legge sugli stranieri**

### **La legge si applica anche ai cittadini dell'UE/AELS?**

L'ammissione, la dimora e il ricongiungimento familiare dei cittadini dell'UE/AELS sono retti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

La nuova legge sugli stranieri è pertanto perlopiù applicabile ai cittadini di Stati terzi (eccezioni di rilievo: promovimento dell'integrazione, misure di allontanamento e di respingimento, disposizioni penali).

### **Per gli stranieri sono previste agevolazioni per l'esercizio di un'attività lucrativa?**

Sì. La ricerca di un lavoro è agevolata e sono soppresse le procedure d'autorizzazione inutili. Dopo l'ammissione, gli stranieri possono esercitare l'attività lucrativa in tutta la Svizzera e in caso di residenza di lunga durata non necessitano di un'autorizzazione per cambiare professione e impiego. Hanno inoltre il diritto di eleggere domicilio in un altro Cantone.

### **Com'è disciplinata l'ammissione in vista di esercitare un'attività lucrativa per i cittadini di Stati terzi?**

L'ammissione sul mercato del lavoro di persone provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS è limitata a specialisti, dirigenti e altri lavoratori qualificati. Vigono inoltre le condizioni d'ammissione seguenti:

- contingenti annui (per i permessi);
- priorità dei lavoratori indigeni e dei lavoratori provenienti da Stati dell'UE/AELS ;
- condizioni di retribuzione e di lavoro in uso nella regione.

### **Cosa cambia in materia di ricongiungimento familiare?**

L'attuale disciplinamento in materia di ricongiungimento familiare è ampiamente ripreso. I cittadini svizzeri e i cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio hanno diritto di farsi raggiungere dai familiari stranieri.

Gli stranieri con permesso di dimora possono farsi raggiungere dai familiari se sono adempiti i pertinenti presupposti (mezzi finanziari sufficienti, abitazione adeguata).

Ora anche i dimoranti temporanei (massimo 2 anni) e gli studenti possono farsi raggiungere dai familiari se sono adempiti i pertinenti presupposti.



### **I cittadini svizzeri sono sfavoriti, dal profilo del ricongiungimento familiare, rispetto ai cittadini dell'UE/AELS che vivono in Svizzera?**

No. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone è applicabile ai familiari provenienti da Stati terzi di cittadini dell'UE/AELS unicamente se tali familiari dimorano già in un altro Stato parte all'Accordo sulla libera circolazione.

In tali casi, ai familiari di cittadini svizzeri si applica la medesima regolamentazione prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

### **Perché per i cittadini di Stati terzi non vigono le stesse regole in materia di ammissione e di regolamento delle condizioni di soggiorno applicabili ai cittadini dell'UE/AELS?**

Nei confronti degli Stati dell'UE/AELS vige l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il quale prevede, nel contesto dei forti vincoli contrattuali esistenti in numerosi settori, anche la creazione di un mercato del lavoro unitario e un diritto di esservi ammessi per i cittadini degli Stati parte. In materia si applica il principio generale della parità di trattamento rispetto agli indigeni.

L'estensione di tale libera circolazione a tutti gli altri Stati provocherebbe un netto aumento della disoccupazione in Svizzera, segnatamente tra i lavoratori stranieri che già risiedono nel nostro Paese (livello di formazione spesso basso, penuria di posti lavoro per manodopera poco qualificata), e costituirebbe un forte onere per il sistema sociale.

Anche l'UE prevede per i cittadini di Stati terzi regolamentazioni più restrittive in materia di ammissione e di regolamento delle condizioni di soggiorno.

### **I presupposti per il rilascio del permesso di domicilio sono più restrittivi di quelli vigenti sinora?**

No. Già sinora vi era la possibilità di rilasciare il permesso di domicilio dopo dieci anni di dimora (disposizione potestativa).

La nuova legge sugli stranieri prevede inoltre la nuova possibilità di rilasciare il permesso di domicilio già dopo cinque anni in caso di integrazione riuscita (segnatamente in presenza di buone conoscenze della lingua).

### **Perché sono stata inasprite le misure coercitive?**

Una nuova legge deve prevedere le misure ritenute necessarie per l'esecuzione di un allontanamento (per le persone del settore dell'asilo e per coloro che dimorano illegalmente o che hanno commesso reati, ecc.). I Cantoni necessitano di tali strumenti per migliorare l'esecuzione.

Il ritorno volontario deve tuttavia restare prioritario ed essere ulteriormente incentivato.



### **Quali nuovi provvedimenti di lotta agli abusi sono previsti dalla legge sugli stranieri?**

Vi è la nuova possibilità di rifiutare di celebrare matrimoni evidentemente fittizi. Occorre esaminare ogni caso individualmente.

Le pene sono aumentate in generale, ad esempio per passatori.

Vi è anche una nuova fattispecie penale, ossia l'inganno delle autorità (soprattutto mediante matrimoni fittizi o visti ottenuti con l'inganno).

Sono inoltre previste sanzioni contro compagnie aeree che per negligenza trasportano persone che non adempiono le condizioni d'entrata.

### **Come deve essere promossa l'integrazione?**

Per la prima volta, i principi dell'integrazione sono contenuti in una legge. Il rilascio di autorizzazioni può essere subordinato alla frequentazione di corsi di lingua e integrazione (finora tale condizione era limitata a scopi di soggiorno particolari).

È posto l'accento, oltre che su un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera, anche sulla necessaria volontà degli stranieri di integrarsi nella società.

Per favorire una scolarizzazione tempestiva, i genitori devono farsi raggiungere dai figli stranieri entro cinque anni dall'entrata in Svizzera. A partire dal 12° anno d'età (fino al massimo al 18° anno) entro un anno.

### **Che cosa succede se il 24 settembre 2006 il popolo respinge la nuova legge sugli stranieri?**

Si perderebbe l'occasione di adeguare la legge in vigore, risalente al 1931, alle esigenze attuali.

Non sarebbe possibile introdurre importanti miglioramenti, riguardanti ad esempio il ricongiungimento familiare, l'integrazione, le semplificazioni amministrative, ma anche la lotta agli abusi.

Il Consiglio federale sarebbe costretto anche in futuro a prendere importanti decisioni di principio della politica di ammissione a livello di ordinanza, e quindi senza coinvolgere il Parlamento.